

7

VERBALE DI ACCORDO PER L'ADESIONE AL FAPA DI GRUPPO

Il giorno 10 novembre 1999 in Pordenone, fra

la Banca Popolare FriulAdria Spa (di seguito denominata "Banca")
rappresentata dal Direttore Generale rag. Antonio Scardaccio

e le Rappresentanze Sindacali Aziendali (di seguito denominate OO.SS.):

- F.I.B.A./C.I.S.L. rappresentata dai Sigg: Antonio Manfroi, Pierangelo Mazzarella;
- F.I.S.A.C./C.G.I.L. rappresentata dai Sigg: Mauro Cignola, Paolo De Grado, Stefano De Piccoli, Giuseppe Igne, Nelly Tius;
- F.A.B.I. rappresentata dal Signor Ivano Miconi;

premessò che

- risulta consentito alle Società del gruppo bancario "Gruppo Intesa" aderire, previo accordo aziendale, al Fondo aggiuntivo di previdenza aziendale a capitalizzazione per il Personale (non appartenente alla categoria Dirigenti) dipendente da Banca Intesa e da Società controllate o collegate del Gruppo Intesa, di seguito denominato "FAPA di Gruppo";
- con accordo stipulato in data odierna tra la Banca e le OO.SS. sono state regolamentate le modalità di adesione e contribuzione dei Dipendenti alle forme di previdenza complementare cui la Banca aderisce;

visto

lo Statuto del suddetto FAPA di Gruppo;

le parti

convengono di aderire al FAPA di Gruppo per il Personale non appartenente alla categoria Dirigenti, nel rispetto del D.Lgs. 124 del 21.4.1993 e delle previsioni contenute nello Statuto del Fondo, alle seguenti condizioni:

1) Contribuzione della Banca

la Banca corrisponderà mensilmente, a favore degli iscritti al "FAPA di Gruppo", a far tempo dal presente accordo, ovvero alla data di assunzione se successiva:

- a)- un contributo pari al 2% dell'ammontare della retribuzione mensile lorda complessiva assunta come base per il calcolo del TFR e comunque non superiore al limite di 2.500.000 annui, per ciascuno dei dipendenti nuovi iscritti **assunti da data successiva alla stipula del presente accordo** (a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro e purchè abbiano superato il periodo di prova), che manifestino la volontà di aderire al FAPA di Gruppo;

Handwritten signatures of the representatives of the Bank and the trade unions (CISL, CGIL, FIAB) at the bottom of the document.

- b)- un contributo pari al 3,575% dell'ammontare mensile della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR per i Dipendenti **attualmente in servizio** e che al 28.4.1993 risultavano già iscritti ad altra forma di previdenza complementare e che non hanno successivamente riscattato la propria posizione previdenziale;
- c)- un contributo pari al 3,158% dell'ammontare della retribuzione di cui sopra per i Dipendenti **attualmente in servizio** che alla data del 28.4.1993 non risultavano iscritti ad alcuna forma di Previdenza complementare .

Le percentuali riservate ai Dipendenti attualmente in servizio sono state determinate con le modalità previste nell'accordo del 10.11.1999 e verranno eventualmente variate al verificarsi delle condizioni citate nel predetto accordo.

2) Contribuzione del Dipendente

Ciascuno dei Dipendenti che manifesterà per iscritto la propria volontà di adesione corrisponderà mensilmente, a far tempo dalla data di adesione, un contributo del 2% dell'ammontare mensile della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR e comunque entro il limite annuo di lire 2.500.000. Coloro che alla data del 28.4.1993 risultavano già iscritti ad altra forma di previdenza complementare e che non abbiano successivamente riscattato la propria posizione previdenziale ("vecchi iscritti"), corrisponderanno mensilmente, a far tempo dalla data di adesione al Fondo un contributo, a scelta dello stesso da un minimo del 2% ad un massimo del 3,80% dell'ammontare mensile della retribuzione assunta a base della determinazione del TFR.

Le percentuali di contribuzione sopra indicate, nei limiti consentiti dalla Legge e dal presente accordo, potranno essere variate con comunicazione da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno ed a valere per l'anno successivo.

3) Destinazione al fondo delle quote di accantonamento al TFR

A far tempo dalla data del presente accordo, la Banca verserà al Fondo, a valere ed in detrazione della quota annua dell'accantonamento del TFR, al netto dell'aliquota previdenziale aggiuntiva dello 0,50%:

- a)- per i dipendenti di prima occupazione, successiva al 27.4.1993, il 100% degli accantonamenti annuali al TFR;
- b)- per i dipendenti non di prima occupazione e non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare alla data del 28.4.93 una quota parte degli accantonamenti annuali al TFR posteriori alla data della propria iscrizione al FAPA di Gruppo almeno pari all'importo corrispondente al 35%, ovvero al 50%, al 75%, o al 100% di tali accantonamenti;
- c)- per i dipendenti che alla data del 28.4.93 erano già iscritti a forme di previdenza complementare e che ne facciano richiesta, una quota corrispondente al 35%, ovvero al 50%, al 75% o al 100%, degli accantonamenti annuali di T.F.R. posteriori alla data della propria iscrizione al FAPA di Gruppo.

Le percentuali di contribuzione sopra indicate, nei limiti consentiti dalla Legge e dal presente accordo, potranno essere variate con comunicazione da effettuarsi entro il 30 novembre di ogni anno ed a valere per l'anno successivo.

- 4) La contribuzione al Fondo avrà effetto dal mese successivo a quello di adesione.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a signature that appears to be 'M. ...', another signature, a signature with a large 'S' or 'G' shape, and a signature that looks like 'T. ...'. There are also some smaller initials and marks scattered around these signatures.

Ulteriori disposizioni che regolano l'adesione dei Dipendenti della Banca Popolare FriulAdria Spa al FAPA di Gruppo.

- Per il Personale assunto dopo la data del presente Accordo di adesione al FAPA di Gruppo, anche se non iscritto al Fondo, non è più prevista l'erogazione dell' "integrazione al premio di rendimento - ex Fondo interno di previdenza" di cui all'art. 2 del vigente Contratto Integrativo Aziendale del 15.5.97; (corrispondente al 3% dell'imponibile annuo valido ai fini del trattamento di fine rapporto).

- Norma transitoria per l'anno 1999.

Per i Dipendenti attualmente in servizio e non iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare che aderiscano entro il 16.11.1999 al "FAPA di Gruppo" con decorrenza 1.1.1999, i contributi di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) dei mesi da gennaio a novembre 1999 saranno versati al Fondo contestualmente alle trattenute relative alle competenze del mese di novembre 1999.

Letto, firmato e sottoscritto

Banca Popolare FriulAdria Spa
Il Direttore Generale
(rag. Antonio Scardaccio)



- F.I.B.A./C.I.S.L. (Antonio Manfroi)



(Pierangelo Mazzarella)




- F.I.S.A.C./C.G.I.L. (Mauro Cignola)




(Paolo De Grado)




(Stefano De Piccoli)



(Giuseppe Igne)



(Nelly Tius)



- F.A.B.I. (Ivano Miconi)

